



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Armone, all'udienza del 22 aprile 2015, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17,45, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 42215/2014 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, _____, presso lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

elettivamente domiciliata in Roma, _____ presso lo studio degli avv. _____ che la rappresentano e difendono, unitamente all'avv. Maddalena Boffoli, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione;

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con lettera del 6 agosto 2014, notificata a mani, _____ ha comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per avere egli maturato i requisiti di anzianità contributivi utili ad accedere al trattamento previdenziale.



2. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento, prima in via stragiudiziale e poi con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e la conseguente condanna al versamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino all'effettiva riammissione in servizio.

3. La RAI resiste nel giudizio, contestando la pretesa avversa e chiedendone il rigetto.

4. La domanda è infondata e deve essere perciò rigettata.

5. Il licenziamento del ricorrente è stato intimato all'esito di una procedura collettiva di mobilità, nel corso della quale sono stati raggiunti accordi sindacali che hanno previsto la risoluzione del rapporto di lavoro di tutto il personale appartenente alle categorie professionali in esubero, "che entro la data del 31 dicembre 2015 maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata".

6. Ora, il ricorrente non muove alcuna critica alla procedura di licenziamento collettivo, né contesta il criterio di scelta adottato dagli accordi sindacali raggiunti nell'ambito di tale procedura. L'unico motivo d'impugnazione del licenziamento concerne il mancato possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

7. Ebbene, parte resistente ha dimostrato che il ricorrente, nato il 27 novembre 1948, alla data del 31 dicembre 2011 aveva compiuto 63 anni di età e aveva maturato oltre 1900 settimane di anzianità contributiva (v. estratto contributivo in atti), pari a oltre 36 anni di contributi.

8. In base alla normativa previgente rispetto alla l. 214/2011, applicabile al ricorrente in forza della clausola di salvezza contenuta nell'art. 24, comma 3, l. 214/2011, il possesso congiunto dei requisiti di età e di anzianità contributiva sopra indicati radicava in capo al ricorrente il diritto alla prestazione pensionistica.



9. Ne costituisce conferma il fatto che il ricorrente gode attualmente del trattamento pensionistico.

10. Alla luce di quanto sin qui esposto, non può che concludersi per il rigetto della domanda, atteso che il ricorrente, nelle date fissate negli accordi sindacali raggiunti nella procedura collettiva, era in possesso di uno dei requisiti alternativamente previsti per la messa in mobilità e la risoluzione del rapporto di lavoro individuale.

11. Rispetto a tali conclusioni, risulta del tutto irrilevante che l'Inps in data 22 ottobre 2014 abbia respinto la domanda di pensione presentata dal ricorrente (circostanza allegata peraltro dalla resistente – v. doc. 16). Tale rigetto è dipeso dal fatto che il ricorrente aveva richiesto la pensione di vecchiaia, per la quale egli non era in possesso dei requisiti (v. testo del doc. 16), ma non ha pregiudicato il successivo riconoscimento della pensione di anzianità anticipata.

12. Parimenti irrilevante è che poi tale errore abbia determinato un ritardo nell'erogazione del trattamento pensionistico o l'erogazione di un trattamento inferiore. Non è vero infatti che fosse onere dell'azienda comunicare al lavoratore un prospetto relativo al trattamento previdenziale di cui egli avrebbe potuto usufruire, poiché nessuna norma di legge o clausola degli accordi sindacali prevedeva tale onere; il ritardo nell'erogazione della pensione non è dunque addebitabile al datore di lavoro, ma allo stesso pensionando, e non incide sulla validità del licenziamento.

13. Quanto al fatto che l'azienda non avrebbe offerto al lavoratore l'erogazione di un importo aggiuntivo alle competenze di fine rapporto pari al valore di 4 mensilità, come previsto nell'accordo sindacale per le ipotesi di riduzione del trattamento pensionistico superiore al 3 %, va osservato che tale doglianza è stata sollevata solo con le note finali, mentre non ve n'è traccia nel ricorso introduttivo. Si tratta dunque di un motivo tardivo di impugnazione del licenziamento.



14. In ogni caso, la mancata erogazione delle 4 mensilità poteva al più giustificare un'azione di condanna, ma non incide certo sulla validità del licenziamento, che era unicamente ancorato, nell'accordo sindacale, al possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione, di anzianità o anticipata.

15. La domanda va in conclusione respinta.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti di spa con ricorso depositato il 31 dicembre 2014, nella causa iscritta al n. 42215/2014:

a) rigetta la domanda;

b) condanna al pagamento in favore di spa delle spese processuali, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 22 aprile 2015

Il Giudice

GIOVANNI MARIA ARMONE

